



# COMUNE DI DORGALI

## SETTORE SERVIZI SOCIALI

Viale Umberto, 37 – CAP 08022 – Tel. 0784.927242/43/49/50

[servizisociali@comune.dorgali.nu.it](mailto:servizisociali@comune.dorgali.nu.it) [servizisociali@pec.comune.dorgali.nu.it](mailto:servizisociali@pec.comune.dorgali.nu.it)

## PROVINCIA DI NUORO

### BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

**Periodo Gennaio-Dicembre 2025**

LEGGE N. 431/98 ART. 11

#### **Art. 1**

##### **Finalità**

Con il presente Bando la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dei Lavori Pubblici, sostiene i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà privata appartenenti a nuclei familiari disagiati.

#### **Art. 2**

##### **Principali riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si rinvia:

- alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 \_ Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 come integrato con Decreto del Ministro della Mobilità n. 290 del 19/07/2021 \_ che stabilisce i requisiti minimi necessari per beneficiare delle agevolazioni del Fondo, gli adempimenti di competenza delle regioni e dei comuni ai fini dell'assegnazione dei contributi agli aventi titolo;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09 luglio 2025 \_ Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazione per la ripartizione dei fondi tra i comuni;
- Allegato alla DGR 36/36 del 09 luglio 2025 \_ Criteri per l'individuazione dei destinatari, modalità di determinazione dei contributi e ripartizione delle risorse tra i comuni;
- Determinazione del Direttore dei Lavori pubblici – Servizio Edilizia Residenziale pubblica n. 1505/30028 del 17.07.2025 Approvazione bando regionale permanente e allegato modello di trasmissione del fabbisogno.

#### **Art. 3**

##### **Destinatari e requisiti per l'accesso ai contributi**

a) **Destinatari dei contributi** sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Dorgali e occupate a titolo di abitazione principale. Sono ammessi al contributo anche i titolari di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

La residenza anagrafica nel Comune di Dorgali e nell'abitazione oggetto del contratto di locazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo.

Per gli immigrati extracomunitari è necessario inoltre il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

b) **Il contratto di locazione deve** risultare regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate alla data di presentazione della domanda (art. 2 comma 1 L. 431/98) e essere riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione;

c) **il canone di locazione (ex art. 1 a art. 2, comma 3 del decreto 07/06/1999) deve incidere sul valore ISEE del nucleo familiare** in misura:

- superiore al 14%, per ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS pari a € 15.688,40 (€ 603,40\*13\*2) **Fascia A**;
- superiore al 24%, per ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata pari a € 16.828,00 – **Fascia B**;

Gli importi indicati nei precedenti punti si riferiscono all'annualità 2025. Per le annualità successive il competente Servizio dell'Assessorato dei Lavori Pubblici comunicherà gli importi aggiornati.

#### **Art. 4**

##### **Cause di esclusione o inammissibilità**

**Sono esclusi** i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 (abitazione signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici), nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi;

**Non sono ammessi:**

- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, uso, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze dello stesso nucleo (ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89) sito in qualsiasi località del territorio nazionale; nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene;
- i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

I conviventi di fatto o le persone unite da un rapporto di unione civile, ai sensi della legge n. 76 del 2016, sono equiparati ai coniugi.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989 n.13, in quanto destinatari di atti di concessione amministrativa, e non titolari di contratti di locazione.

Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, anche se il titolare del contratto è un componente del nucleo familiare.

#### **Art. 5**

##### **Contributi concedibili**

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

- per la **fascia A** l'ammontare del contributo per ciascun richiedente sarà destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE del nucleo familiare e non potrà essere superiore a € 3.098,74;
- per la **Fascia B** l'ammontare del contributo per ciascun richiedente sarà destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE del nucleo familiare e non potrà essere superiore € 2.320,00.

#### **Art. 6**

##### **Modalità di determinazione del contributo**

L'ammontare del contributo non può essere superiore alla differenza tra il canone annuo effettivo (CA), al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile (CS) in relazione all'ISEE del nucleo familiare beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE del richiedente, mentre per la fascia B al 24%.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato, fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti ISEE di cui all'art. 3 comma c) del presente Bando possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Il valore del contributo ammissibile non può in ogni caso, anche con l'applicazione dei suddetti incrementi superare il limite di € 3.098,74 per la fascia A e 2.320,00 per la fascia B.

Il contributo è erogato con decorrenza 01/01/2025, o dalla data di stipula del contratto nel caso sia successiva al 01/01, e sino al 31/12/2025, o sino alla data di scadenza o recesso del contratto; è proporzionale ai mesi di validità del contratto stesso ed è erogato per le mensilità per le quali si dimostri l'effettivo e regolare pagamento del canone di locazione.

## Art. 7

### Modalità di individuazione dei destinatari del contributo

I cittadini che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un comune, dovranno presentare istanza a tutti i comuni interessati.

Ciascun comune trasmetterà alla regione il proprio fabbisogno in relazione alle mensilità di propria competenza. Nel calcolo del fabbisogno ciascun comune dovrà tenere conto del canone di locazione annuale (ossia dovrà considerare il canone sostenuto nei mesi di residenza anche negli altri comuni) e dopo aver determinato il contributo dovrà parametrarlo al canone di locazione relativo al contratto nel proprio comune.

#### Esempio di calcolo del contributo in caso di contratto in due comuni nel corso del 2024

Reddito ISEE del nucleo familiare	€ 10.000,00
Fascia di appartenenza	A
Percentuale di massima incidenza del canone sul reddito	14%
Canone sopportabile _ CS: 14% di € 10.000,00	€ 1.400,00
Canone effettivo _ CA1 _ gennaio marzo in Comune 1	€ 1.000,00
Canone effettivo _ CA2 _ luglio dicembre in Comune 2	€ 2.600,00
Totale canone annuo effettivo _ CA _	€ 3.600,00

**Ammontare massimo del contributo CA-CS: € 3.600,00 - € 1.400,00 € 2.200,00 Cmax**

#### CONTRIBUTO COMUNE 1 CS:X = CA:CA1

$$€ 2.200 : X = € 3.600 : € 1.000 \quad X = 2.200 * 1.000 / 3.600 \quad € 611,11$$

#### CONTRIBUTO COMUNE 2 CS:X = CA:CA2

$$€ 2.200 : X = € 3.600 : € 2.600 \quad X = 2.200 * 2.600 / 3.600 \quad € 1.588,89$$

La liquidazione del contributo a ciascun beneficiario è subordinata all'accredito dei fondi da parte della Regione a favore del Comune di Dorgali e alla disponibilità contabile delle somme assegnate.

Per ragioni di equità e parità di trattamento, nel caso in cui l'importo trasferito dalla Regione sia insufficiente a coprire l'intero fabbisogno richiesto, i contributi calcolati a favore di ciascun beneficiario inserito nelle fasce A e B saranno ridotti proporzionalmente in eguale misura percentuale fino all'occorrenza delle risorse disponibili.

La liquidazione del contributo sarà effettuata in seguito all'acquisizione della documentazione attestante il pagamento del canone di locazione.

## Art. 8

### Cumulabilità con altri benefici

In base a quanto disposto dalla DGR 36/36 del 09/07/2025, è ammesso il cumulo tra il contributo del Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo in parola e fatte salve disposizioni statali contrarie.

La cumulabilità con altri contributi non ha rilevanza al fine della trasmissione del fabbisogno comunale alla Regione, ma sarà valutata dal Comune prima di procedere alla liquidazione delle somme in favore dei cittadini ammessi.

#### **Art. 9**

##### **Modalità e termini di presentazione delle domande**

Le istanze dovranno essere presentate entro il termine improrogabile del **30.09.2025**, in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 445/2000, utilizzando esclusivamente i moduli appositamente predisposti e disponibili sul sito istituzionale del Comune di Dorgali, compilati in ogni parte e corredati da tutta la documentazione richiesta all'art. 10 del presente Bando pena la non ammissibilità dell'istanza.

La documentazione, scannerizzata in **formato PDF** e preferibilmente in un unico file, dovrà essere trasmessa **tramite mail** agli indirizzi:

- [servizisociali@comune.dorgali.nu.it](mailto:servizisociali@comune.dorgali.nu.it) o [protocollo@comune.dorgali.nu.it](mailto:protocollo@comune.dorgali.nu.it)

oppure **tramite pec** agli indirizzi:

- [servizisociali@pec.comune.dorgali.nu.it](mailto:servizisociali@pec.comune.dorgali.nu.it) o [protocollo@pec.comune.dorgali.nu.it](mailto:protocollo@pec.comune.dorgali.nu.it)

o **consegnata a mano** all'ufficio protocollo.

#### **Art. 10**

##### **Documentazione**

La domanda di accesso al contributo viene presentata sotto forma di AUTOCERTIFICAZIONE e costituisce attestazione di veridicità delle dichiarazioni contenute.

La presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione potrà essere completata entro la data del 15/01/2026.

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente Bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatta eccezione per la seguente documentazione che deve essere allegata in copia:

- contratto di locazione dell'immobile da cui si rilevi la data di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
- ricevuta di versamento dell'imposta di registrazione del contratto eventualmente rinnovato alla scadenza;
- titolo di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
- attestazione ISEE in corso di validità;
- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente il beneficio;
- ricevute, o specifica dichiarazione sottoscritta dal locatario, attestanti l'effettivo pagamento del canone di locazione per il periodo gennaio - dicembre 2025; nelle stesse dovrà risultare inequivocabilmente: nome e cognome del locatario e del conduttore, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile e l'importo pagato mensilmente distinto tra canone e oneri accessori.

Nell'istruttoria del procedimento in oggetto trova applicazione, nell'ottica della semplificazione amministrativa, l'art. 18 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

#### **Art. 11**

##### **Formazione della graduatoria, definizione e trasmissione del fabbisogno comunale**

Trascorsi i termini per la presentazione delle domande, il competente ufficio comunale eseguirà l'istruttoria con il fine di individuare le domande ammissibili, determinare il contributo spettante, ripartire le risorse tra i beneficiari (riproporzionandole qualora le risorse stanziare non siano sufficienti) e liquidare le somme assegnate.

Il comune istruirà le domande presentate verificandone completezza e regolarità. Procederà quindi alla definizione della graduatoria provvisoria con l'indicazione degli ammessi e i non ammessi al contributo e, decorsi 5 giorni dalla sua pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune di Dorgali, potrà essere approvata la graduatoria definitiva degli aventi titolo.

Il servizio competente dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, acquisito il fabbisogno comunale valuta la predisposizione dell'elenco provvisorio dei comuni ammessi al finanziamento dando un termine per la presentazione di eventuali osservazioni e integrazioni. Trascorso detto termine il servizio predisponde l'elenco definitivo.

## **Art. 12**

### **Controlli e sanzioni**

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 6, comma 3 del D.P.C.M. 221/99, l'Amministrazione Comunale potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

In caso di dichiarazioni mendaci o inesatte, ferme restando le sanzioni penali previste anche dalla normativa citata, il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base dell'attestazione non veritiera.

In particolare l'Amministrazione si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni effettuate rispetto a: situazione familiare, residenza, assegnazione quota affitto tramite reddito/pensione di cittadinanza potendo verificare i dati acquisiti con quelli presenti presso gli uffici competenti.

L'Amministrazione si riserva di agire per il recupero delle somme eventualmente già corrisposte compreso ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità delle dichiarazioni (ex art. 4, comma 7 del D.Lgs. 109/98).

## **Art. 13**

### **Responsabile del Procedimento**

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Cosima Loriga reperibile al 0784/927242 o all'indirizzo mail [servizisociali@comune.dorgali.nu.it](mailto:servizisociali@comune.dorgali.nu.it).

## **Art. 14**

### **Pubblicità**

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda nell'Albo Pretorio del Comune di Dorgali e nella home page del sito istituzionale.

## **Art. 15**

### **Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N. 679/2016**

Il Comune di Dorgali, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione del procedimento e, successivamente alla conclusione dello stesso, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

## **Art. 16**

### **Monitoraggio**

I comuni trasmettono il monitoraggio relativo all'utilizzo dei fondi con la tempistica e le modalità che verranno comunicate dal servizio competente dell'Assessorato dei Lavori Pubblici.

La corretta trasmissione dei dati di monitoraggio entro il termine prefissato costituisce condizione essenziale ai fini dell'erogazione dei contributi da parte della Regione.

Il Responsabile dei Servizi Sociali  
Caterina Lovicu